

## **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.127 del 25 ottobre 2021**

**OGGETTO:** *Servizi di raccolta trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, derivanti da attività sanitarie delle AA.SS.LL. della Regione Campania – conclusione istruttoria prezzi.*

### **PREMESSO**

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9;
- che la legge finanziaria n. 296 del 27/12/2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12/04/2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24/04/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23/06/2014, n. 89 prevede al comma 1, che: " Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27/12/2006, n. 296" ed, al comma 5, che: "Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31/12/2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)";
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania così come modificato dalla L.R. n.5 del 29/05/2021, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24/04/2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23/06/2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude

accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

- che il D.P.C.M. 11/11/2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27/12/2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014";

- che con delibera ANAC n. 781 del 04/09/2019, è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibera n. 58/2015 e 31/2018) della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui al predetto art. 9 del D.L. n. 66 del 24/04/2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23/06/2014.

#### **PRESO ATTO :**

- che, nell'ambito della procedura aperta per la stipula di una convenzione per i "*Servizi di raccolta trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, derivanti da attività sanitarie delle AA.SS.LL. della Regione Campania*", con le Determinazioni del Direttore Generale della So.Re.Sa. S.p. A n. 196 del 02/10/2017 e n. 201 del 05/10/2017, è stata disposta, ai fini che qui vi rilevano, l'aggiudicazione definitiva in favore di : LANGELLA MARIO SRL (lotto 1), RTI ECOLOGICA SUD SRL/LANGELLA MARIO SRL ( lotto 2), ATI LANGELLA MARIO SRL/BIFOLCO & CO. SRL (lotto 3), ECOSUMMA SRL (lotto 4), ECOLOGICA SUD S.R.L. ( lotto 5), ATI BIFOLCO & CO. SRL/ECO TRANSFER SRL (lotto 6);

- che conseguentemente si è provveduto alla stipula del seguenti convezioni: Convenzione del 02/01/2018 con LANGELLA MARIO SRL per il lotto n. 1 (Rep. 1/18 ); Convenzione del 02/01/2018 con RTI ECOLOGICA SUD SRL/LANGELLA MARIO SRL per il lotto 2 (Rep. 4/18); Convenzioni del 02/01/2018 con ATI LANGELLA MARIO SRL/BIFOLCO & CO. SRL - LOTTO per il lotto 3 (Rep. n. 5/18); Convenzione del 02/01/2018 con ECOSUMMA SRL per il lotto 4 (Rep. 2/18) ; Convenzione del 02/01/2018 con ECOLOGICA SUD S.R.L. per il lotto 5; Convenzione del 12/01/2018 con ATI BIFOLCO & CO. SRL/ECO TRANSFER SRL per il lotto 6;

- che le Aziende Sanitarie della Regione Campania hanno aderito alle suddette convenzioni, stipulando con gli aggiudicatari i relativi contratti attuativi di fornitura;

#### **VISTE**

le numerose comunicazioni e diffide con cui le predette ditte aggiudicatrici hanno chiesto l'applicazione di una revisione dei prezzi a causa delle variazioni del servizio intervenute per far fronte all'emergenza sanitaria legata alla pandemia Covid-19 con diverse motivazioni;

## **RILEVATO**

- che il Responsabile della Convenzione, pertanto, sulla scorta degli atti sopra richiamati, in data 20.04.2021, ha avviato una approfondita istruttoria sulla questione, richiedendo copiosa documentazione agli operatori economici ed avvalendosi del supporto tecnico della Deloitte, società affidataria del servizio di consulenza tecnica/merceologica e monitoraggio a supporto delle attività di centralizzazione, razionalizzazione e ottimizzazione degli acquisti di So.Re.Sa. Spa;
- che tale istruttoria si è conclusa con la relazione finale acquisita al protocollo n. SRA/ 0015951/21 del 15 ottobre 2021;

## **CONSIDERATO**

che all'esito dell'istruttoria espletata è emerso che le richieste pervenute dalle diverse Imprese, avevano a sostegno le seguenti argomentazioni:

1. Aumento dei volumi dei rifiuti da smaltire (soprattutto con riferimento ai rifiuti a rischio infettivo, codice CER 18.01.03) e, di conseguenza, del numero di contenitori forniti, del numero di prelievi, ecc;
2. Migrazione di parte dei contenitori per il codice CER 18.01.03 da riutilizzabile a monouso;
3. Erogazione del servizio in nuovi punti di prelievo (Centri Vaccinali) con caratteristiche diverse da quelli previsti negli atti di gara;
4. Aumento del costo dello smaltimento a causa dell'aumento dei volumi da smaltire e della progressiva saturazione degli impianti di smaltimento.

## **DATO ATTO**

- che con riferimento alle argomentazioni di cui ai punti 1) e 2) , le motivazioni addotte di per sé non appaiano suscettibili di determinare alterazioni del rapporto contrattuale e, pertanto, le richieste avanzate dalle Ditte non appaiono ammissibili;
- che con riferimento al punto 3) è stato chiarito che l'erogazione del servizio in nuovi punti di prelievo, come i Centri Vaccinali, deve eventualmente essere valutato e gestito a livello di singola Azienda Sanitaria in base alle specifiche esigenze delle stesse;
- che le argomentazione addotte e riferite al punto 4), appaiono le uniche che oggettivamente vanno ad alterare l'equilibrio del sinallagma contrattuale e, pertanto, l'istruttoria si è focalizzata sull'analisi documentale dell'effettivo aumento dei costi di smaltimento dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo (CER 18.01.03) a causa dell'emergenza Covid 19;

## **PRESO ATTO**, altresì,

- che dalla citata relazione istruttoria è emerso che i prezzi delle convenzioni SoReSa (che, a seconda dei lotti va da 0,82 a 0,95 €/kg di rifiuto netto prodotto) risultano più bassi delle più recenti aggiudicazioni avvenuti a prezzi superiori a 1,20 €/kg, e pertanto, eventuali risoluzioni unilaterali per eccessiva onerosità da parte dei fornitori potrebbero determinare maggiori costi per le Aziende Sanitarie;

## **RICHIAMATA**

la nota del responsabile della Convenzione Soresa, assunta al prot.n. SRA000/2021 che in linea con quanto emerso dalla richiamata istruttoria tenuto conto della straordinarietà della situazione

contingente derivante dall'imprevedibilità della grave situazione pandemica non riconducibile a fattori umani, propone, sulla base di una valutazione equitativa volta al contemperamento dei diversi interessi delle parti contrattuali, di riconoscere alle ditte Aggjudicatrici un ristoro forfettario pari a 0,10 Euro/Kilo per i fornitori che oggettivamente hanno dovuto sostenere costi mediamente più alti rispetto alla situazione pre - COVID, limitatamente ai chilogrammi di rifiuto con cod. CER 180103, eccedenti i quantitativi annui previsti in gara ed il quinto d'obbligo di cui all'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, ed esclusivamente per il periodo dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 (data prevista per la cessazione dello stato di emergenza sanitaria);

#### **VISTI**

- gli artt. artt. 1175, 1375, 1467 e 1664 del codice civile;

#### **DATO ATTO**

- che la grave crisi epidemiologica in corso è un fenomeno imprevedibile suscettibile di rendere, per gli aspetti emersi in sede di istruttoria, più onerosa l'esecuzione del servizio giustificando quindi la corresponsione dell'equo ristoro dei costi di cui sopra.

Tanto premesso, il Direttore Generale f.f., in virtù dei poteri conferitigli con atto del Consiglio di Amministrazione con verbale del 27 febbraio 2021,

#### **DETERMINA**

Per i motivi e nei modi indicati in premessa:

**1) di prendere atto** dell'istruttoria effettuata e delle conclusioni raggiunte dal Responsabile della Convenzione con nota prot.n. SRA0016186-2021 del 20 ottobre 2021;

**2) di riconoscere** ai seguenti operatori economici: LANGELLA MARIO SRL , RTI ECOLOGICA SUD SRL/LANGELLA MARIO SRL, ATI LANGELLA MARIO SRL/BIFOLCO & CO. SRL , ECOSUMMA SRL, ECOLOGICA SUD S.R.L, ATI BIFOLCO & CO. SRL/ECO TRANSFER SRL un importo forfettario pari a 0,10 Euro/Kilo limitatamente ai chilogrammi di rifiuto con cod. 180103 eccedenti quelli annui previsti in gara ed il quinto d'obbligo di cui all'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 ed unicamente per il periodo dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;

**3) di notificare** il provvedimento agli operatori economici interessati ed alle Aziende Sanitarie titolari dei contratti attuativi per il seguito di competenza;

**4) di pubblicare** il presente atto sul portale internet [www.soresa.it](http://www.soresa.it), nella sezione "Società trasparente/provvedimenti/provvedimenti dirigenti/determinazioni.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Mauro Ferrara

Pubblicato il 25.10.2021